

News - 28/11/2013

Procedura ristretta semplificata per appalto lavori anno 2014 - Domande entro 15 dicembre 2013

Formazione elenchi annuali concorrenti per eventuali appalti lavoro importo base asta fino a 1.500.000 euro anno 2014 art.123 D.Lgs. 163/2006

Informiamo che alcune amministrazioni potranno pubblicare, salvo eccezioni, **entro il 30 del mese di novembre 2013**, avviso di preinformazione recante l'istituzione **dell'Albo delle Imprese di fiducia da invitare alle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, durante l'anno 2014**, tramite la **procedura ristretta semplificata**, come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 163/2006. Tale elenco è riservato ai concorrenti per affidamento in appalto di lavori di importo a base d'asta fino a €1.500.00,00— mediante procedura ristretta semplificata (art 123. D.Lgs 163/2006).

Per quanto evidenziato suggeriamo, agli operatori interessati, di presentare apposita domanda alle amministrazioni che adottano tale criterio, **entro il quindici dicembre 2013**, attenendosi sempre ai contenuti dell'avviso pubblico.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo direttamente alla consultazione dell'Art. 123, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori).

-Omissis- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163,Art. 123 - Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori (art. 23, legge n. 109/1994)

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori **di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro**, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. (1) comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 4, comma 2, lettera m), legge n. 106 del 2011).

2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.

3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.

4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.

5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.

6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.

8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.

9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.

10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.

11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.

12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.

15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.

16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni. – omissis-

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA – <https://www.un-industria.it>